



# COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 139

del 05 DIC 2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la gestione delle cose ritrovate e consegnate al Comune.

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 12,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 11/02/2014 in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune.

Sono rispettivamente presenti e assente i Sigg.:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	Presenti	Assenti
DR. DOMENICO FICHERA	SI	
DR. SALVATORE TARTARO		SI
DR.SSA ROSALIA ELEONORA PRESTI	SI	
TOTALE	2	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ~~Antonino Macaluso~~ <sup>vee</sup> ADRIANA TERRARA

Assume la Presidenza il Dr. ~~DOMENICO FICHERA~~ ai sensi dell'art.1 comma 1 del decreto del Ministro dell'Interno n.523 del 28.07.1995

Parei di regolarità espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91

REGOLARITÀ TECNICA  
Favorevole  
Li 05/12/2014  
Il Responsabile del 14 Settore



REGOLARITÀ CONTABILE  
Favorevole  
Li 05/12/2014  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Domenico Camarda

## IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

### PREMESSO:

che frequentemente vengono consegnati a questo Comando di Polizia Municipale oggetti smarriti;

**ATTESO** che il codice civile agli artt. 927 e seguenti disciplina in maniera generica la materia degli oggetti rinvenuti;

**CONSIDERATO** che è opportuno integrare la normativa sopra richiamata con apposito Regolamento Comunale che disciplina la procedura di trattamento degli oggetti smarriti e consegnati a questo Ente;

### PROPONE

Per i motivi di cui in premessa:


1. **APPROVARE** per i motivi espressi nella premessa, il Regolamento per le cose ritrovate e consegnate al Comune” che si compone di 17 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **DICHIARARE**, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. N. 276/2000 la presente delibera immediatamente eseguibile.



IL COMANDANTE

*Comm. Giuseppe Greco*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Greco", written over the typed name.



# COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO



## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE**

Approvato con delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_ - Entrato in vigore il \_\_\_\_\_

# INDICE

- Art. 1      Obblighi per chi trova una cosa mobile
- Art. 2      Ufficio Comunale competente per il servizio
- Art. 3      Deposito delle cose ritrovate
- Art. 4      Pubblicazione del ritrovamento
- Art. 5      Cose ritrovate appartenenti a persona identificabile e ricerche per l'identificazione della medesima
- Art. 6      Spedizione di cose ritrovate ad altri Comuni o ad altri Uffici
- Art. 7      Oggetti di sospetta provenienza
- Art. 8      Oggetti deperibili, non conservabili. Oggetti preziosi
- Art. 9      Restituzione al proprietario
- Art. 10     Restituzione al ritrovatore
- Art 11     Restituzione di cose ritrovate
- Art. 12     Spese di recupero, stima, custodia, conservazione o mantenimento
- Art. 13     Disponibilità ed alienabilità delle cose non ritirate
- Art. 14     Locali di deposito e di custodia degli oggetti
- Art. 15     Ricognizione delle cose ritrovate
- Art. 16     Premio dovuto al ritrovatore
- Art. 17     Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

## **Art. 1**

### **Obblighi per chi trova una cosa mobile**

A norma dell'art. 927 del Codice Civile, le cose mobili ritrovate in questo Comune, quando non siano direttamente restituite dal ritrovatore al proprietario, devono venire consegnate senza ritardo al Sindaco, indicando le circostanze del ritrovamento.

## **Art. 2**

### **Ufficio Comunale competente per il servizio**

Il servizio "Cose ritrovate" è demandato all'Ufficio Polizia Municipale, che provvede a curare l'esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt. 927, 928 e 929 del Codice Civile.

## **Art. 3**

### **Deposito delle cose ritrovate**

L'Ufficio Polizia Municipale, ricevendo in deposito una cosa ritrovata, provvede ad identificare la persona che l'ha consegnata ed a farsi indicare dalla stessa le circostanze del ritrovamento.

Le cose ritrovate sono prese immediatamente in carico con annotazione su apposito registro, numerato progressivamente, indicando la data del deposito, la descrizione dell'oggetto, le generalità del ritrovatore e gli estremi di un suo documento di identità. All'oggetto ed al contenitore del medesimo, è applicato uno scontrino con il numero corrispondente a quello di registrazione e con la data di deposito. Lo stesso numero di registrazione deve essere riportato su tutti gli atti scritti successivamente redatti.

L'incaricato redige apposito verbale di deposito delle cose ritrovate, dando atto di quanto previsto dall'art. 13, commi 1° e 2°, consegnandone copia al rinvenitore.

## **Art. 4**

### **Pubblicazione del ritrovamento**

A norma dell'art. 928 del codice civile, il deposito delle cose ritrovate è reso noto con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di apposito avviso, da farsi per due domeniche successive e che deve restare affisso per tre giorni ogni volta.

L'avvenuta affissione deve essere certificata.

Nell'avviso di cui al 1° comma l'oggetto è sommariamente indicato. Sul sito web comunale è individuato un apposito spazio per mantenere l'informazione del ritrovamento a disposizione del pubblico per un anno dalla pubblicazione della notizia all'albo online.

La dettagliata descrizione dell'oggetto, nonché l'eventuale valore di stima, quando trattasi di oggetto prezioso ed a richiesta del ritrovatore, deve risultare dagli atti d'ufficio.

Il valore di stima dei preziosi può essere richiesto ad esperto di nota serietà e competenza, ai quali, peraltro, non può farsi obbligo di prestazione.

Il relativo onere è a carico della parte richiedente.

## **Art. 5**

### **Cose ritrovate appartenenti a persona identificabile e ricerche per l'identificazione della medesima**

Qualora la cosa ritrovata presenti elementi utili per una immediata identificazione e rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'Ufficio provvede ad avvisare costoro del deposito, invitandoli al ritiro.

In ogni altro caso, qualora l'oggetto depositato presenti elementi utili per giungere al rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'ufficio potrà esperire, nei limiti della normale diligenza, le opportune e possibili ricerche per addivenire alla loro identificazione e per spedire l'avviso di cui al comma precedente.

## **Art. 6**

### **Spedizione di cose ritrovate ad altri Comuni o ad altri Uffici**

Qualora la natura e le dimensioni degli oggetti lo consentano, come documenti personali, targhe di veicoli, manoscritti e simili, i medesimi possono essere spediti, a mezzo servizio postale, al Comune di residenza del proprietario, con invito a provvedere per la restituzione.

I libretti bancari o postali di deposito o di conti correnti, gli assegni ed i vaglia, i libretti di pensione, le carte di credito o Bancomat, e simili documenti, qualora non sia possibile identificarne i titolari o gli aventi diritto sui medesimi, sono trasmesse agli istituti od uffici emittenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **Art. 7**

### **Oggetti di sospetta provenienza**

Qualora sussistano motivi per sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo di reato, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio Polizia Municipale, deve informare del deposito la Questura ed il Comando Carabinieri competente per territorio, od eventualmente gli altri uffici che possano espletare accertamenti ed indagini.

## **Art. 8**

### **Oggetti deperibili, non conservabili. Oggetti preziosi**

Gli oggetti deperibili o non conservabili, quando non siano tempestivamente rintracciabili i proprietari, saranno ceduti ai Servizi Sociali Comunali, con provvedimento del Comandante della Polizia Municipale, per il conseguimento dei fini istituzionali.

Il deposito di oggetti di elevato valore sarà comunicato senza indugio al Sindaco.

## **Art. 9**

### **Restituzione al proprietario**

Le cose ritrovate, od il loro prezzo, quando sia stata necessaria la vendita, saranno restituite, previ gli accertamenti e le cautele del caso, a colui che, entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, dichiara di esserne il proprietario. Della restituzione è redatto processo verbale nel quale debbono venir indicati, oltre alla data dell'operazione:

- generalità complete, residenza e documento di identità del proprietario;
- elementi forniti dal proprietario per provare la sua qualità;
- circostanze di tempo e di luogo dichiarate dal proprietario sulla perdita del possesso dell'oggetto;
- se ed a quale ufficio di polizia il proprietario abbia denunciato la perdita.

Della restituzione deve essere data notizia al ritrovatore ed all'ufficio di polizia presso il quale il proprietario aveva eventualmente denunciato la perdita dell'oggetto.

## **Art. 10**

### **Restituzione al ritrovatore**

A norma dell'art. 929 del Codice Civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio on line senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata, od il suo prezzo quando si sia resa necessaria la sua vendita appartiene a chi l'ha trovata.

La cosa deve essere, quindi, restituita al ritrovatore, personalmente o alla persona dallo stesso espressamente e formalmente delegata.

All'atto della restituzione l'Ufficio Polizia Locale deve richiedere copia del verbale di deposito di cui all'art. 3 e ritirare l'eventuale delega di cui al comma precedente, quando la restituzione stessa avvenga per interposta persona.

La restituzione deve risultare da apposito atto sottoscritto dal ricevente e dall'addetto all'Ufficio Polizia Locale.

La restituzione di oggetti ritrovati dai dipendenti del Comune durante l'orario di servizio e dagli stessi depositati, sarà, previa loro domanda, disposta di volta in volta dal Sindaco, valutate le modalità del ritrovamento e la funzione o incarico cui il dipendente era addetto all'atto del ritrovamento stesso.

#### **Art. 11**

##### **Restituzione di cose ritrovate**

Le cose depositate, od il loro prezzo, non possono essere restituite a persone che non abbiano la maggiore età o che si trovino in manifesto stato di incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.

Possono comunque essere restituiti direttamente ai proprietari, anche se incapaci, oggetti o documenti personali, come tessere, abbonamenti, libri, oggetti scolastici e simili, che per il valore e per l'uso cui sono destinati, non possano costituire pericoli di sorta o consentire atti illeciti.

#### **Art. 12**

##### **Spese di recupero, stima, custodia, conservazione o mantenimento**

Il proprietario od il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendone il prezzo, deve pagare le spese sostenute dal Comune per il recupero, la stima, la custodia, la conservazione o la manutenzione delle cose ritrovate e depositate.

Il pagamento delle spese di cui al comma precedente sarà disposto con atto del Comandante della Polizia Locale.

Il semplice e normale deposito nei locali del Comune è gratuito per un anno e un mese. Per i periodi successivi è dovuto il versamento di un rimborso spese forfettarie di Euro 50,00 al mese, arrotondando le frazioni di mese al mese intero.

#### **Art. 13**

##### **Disponibilità ed alienabilità delle cose non ritirate**

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, l'Ufficio Polizia Locale provvederà ad invitare il rinvenitore, se noto, al ritiro delle cose rinvenute.

Trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'invito senza che si presenti il rinvenitore, il Comune si riserva la piena disponibilità delle cose ritrovate.

L'alienazione o la destinazione delle cose di elevato valore di cui al comma precedente, è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

Le cose di tenue valore sulle quali il Comune ha maturato la piena disponibilità, saranno distrutte, alienate o destinate ad Associazioni no-profit/Onlus con provvedimento del Comandante della Polizia Locale, tenuto conto del loro valore e del loro possibile utilizzo.

Qualora ci fossero più Associazioni richiedenti l'assegnazione dei beni rinvenuti e non restituiti, a parità di condizioni, si terrà in considerazione l'ordine di arrivo delle domande. L'assegnazione dovrà comunque avvenire in blocco, escludendo assegnazioni parziali.

#### **Art. 14**

##### **Locali di deposito e di custodia degli oggetti**

Le cose ritrovate sono depositate esclusivamente nei locali all'uopo destinati sotto la diretta responsabilità dell'incaricato dell'Ufficio e la supervisione del Comandante della Polizia Locale.

Gli oggetti sono custoditi adottando tutte le avvertenze del caso in considerazione del loro valore e delle loro dimensioni.

### **Art. 15**

#### **Ricognizione delle cose ritrovate**

I giorni e gli orari in cui sono ammesse le ricognizioni agli oggetti rinvenuti coincidono con l'orario di apertura dello sportello "Cose Ritrovate" nell'interno dell'Ufficio Polizia Locale.

Coloro i quali forniscano elementi utili a far ritenere che possano essere i proprietari delle cose ritrovate, sono ammessi alla loro ricognizione sotto il diretto controllo del personale addetto al servizio.

In casi urgenti ed eccezionali, o per accertamenti di polizia giudiziaria, è ammessa la ricognizione anche in giorni ed orari diversi da quelli indicati al primo comma del presente articolo.

Nel caso di riconoscimento di un oggetto da parte del proprietario o dello smarritore, si procederà alla restituzione nei modi indicati nell'art. 9.

### **Art. 16**

#### **Premio dovuto al ritrovatore**

Il proprietario deve pagare al ritrovatore, se questi lo richiede, il premio stabilito dall'art. 930 del codice civile. Oltre la semplice enunciazione di quanto disposto dalla legge, resta esclusa ogni ingerenza o mediazione dell'Ufficio Polizia Locale anche se richiesta dalle parti, circa le pretese o controversie insorgenti nella materia di cui al comma precedente.

### **Art. 17**

#### **Equiparazione del possessore o detentore al proprietario**

Per effetto di quanto disposto dall'art. 931 del Codice Civile, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA la su riportata proposta di deliberazione;

ACCERTATO che la stessa ha ottenuto i pareri previsti dall'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142, come recepito in Sicilia con L.R. n. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Presidente,

DELIBERA

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO

~~F.TO~~ Dott. Domenico Fichera

IL COMMISSARIO

IL COMMISSARIO

<sup>Vice</sup>  
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Salvatore Tartaro

~~F.TO~~ Dott.ssa Rosalia Eleonora Presti

~~ADRIANA FERRARA~~  
Dott. Antonino Macaluso

Il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di provvedere, dichiara, con successiva unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione di esecuzione immediata.

IL COMMISSARIO

~~F.TO~~ Dott. Domenico Fichera

IL COMMISSARIO

IL COMMISSARIO

<sup>Vice</sup>  
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Salvatore Tartaro

~~F.TO~~ Dott.ssa Rosalia Eleonora Presti

~~ADRIANA FERRARA~~  
Dott. Antonino Macaluso

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Altavilla Milicia, \_\_\_\_\_

<sup>Vice</sup>  
IL SEGRETARIO COMUNALE

~~ADRIANA FERRARA~~  
Dott. Antonino Macaluso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_

Altavilla Milicia, \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

<sup>Vice</sup>  
IL SEGRETARIO COMUNALE

~~ADRIANA FERRARA~~  
Dott. Antonino Macaluso

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Altavilla Milicia, \_\_\_\_\_

<sup>Vice</sup>  
IL SEGRETARIO COMUNALE

~~ADRIANA FERRARA~~  
Dott. Antonino Macaluso